



REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI AD EVIDENZA PUBBLICA DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA

(art. 238, comma 7, D.Lgs. 163/2006)

Premessa

Aeroporti di Roma S.p.A. (nel prosieguo “ADR” o Azienda) è una società, il cui capitale azionario è composto per la quasi totalità da soggetti privati, che opera quale concessionaria del Sistema Aeroportuale romano, composto dallo scalo di Fiumicino, Aeroporto “Leonardo da Vinci” e dallo scalo di Ciampino Aeroporto “G.B. Pastine”.

Quale impresa privata, ADR è tenuta all’osservanza di procedure ad evidenza pubblica per la conclusione dei contratti, qualora questi afferiscano alle attività di cui all’art. 213 del Codice dei Contratti pubblici in materia di lavori, forniture e servizi (D.Lgs. 163/06, nel prosieguo “Codice Contratti”).

Restano invece esclusi dalle procedure ad evidenza pubblica e possono essere affidati liberamente senza alcuna formalità o vincolo tutti i contratti aggiudicati per fini diversi dall’esercizio dell’attività di sfruttamento di area geografica al fine della messa a disposizione di aeroporti, così come espressamente previsto dall’art. 20 della Direttiva 2004/17/CE e dall’art. 217 del Codice Contratti.

Sono, altresì, esclusi dalle procedure ad evidenza pubblica i contratti aggiudicati ad un’impresa collegata ad ADR, nei limiti di quanto espressamente previsto dall’art. 218 del Codice Contratti.

Tra le imprese collegate, ADR Tel S.p.A. (nel prosieguo “ADR Tel”) è l’operatore di telecomunicazioni la cui missione è gestire, sviluppare e fornire reti e servizi di telecomunicazione e soluzioni applicative in ambito aeroportuale.

Costituita nel 2002 e controllata al 100% da ADR, ADR Tel si pone sul mercato delle telecomunicazioni come operatore di rete fissa indirizzato alle comunità aeroportuali; in particolare, ADR Tel ha preso in carico l’infrastruttura di telecomunicazione di ADR:

- rete fisica in rame e fibra ottica
- sistema telefonico e dect
- rete di trasmissione dati.

ADR Tel, in base alle licenze ventennali rilasciate dal Ministero delle Comunicazioni, rivolge la propria offerta a tutti i soggetti presenti nel territorio, quali operatori aeroportuali, compagnie aeree, gestori dei servizi di pista, addetti alla sicurezza, imprese del settore commerciale ed enti pubblici.

In generale, per le prestazioni rientranti nel proprio core – business, ADR Tel non rientra tra i soggetti tenuti all'applicazione del D.Lgs. 163/2006 (e, conseguentemente, neanche del presente Regolamento) in quanto è, a tutti gli effetti, un'impresa privata che opera in regime di libero mercato.

Viceversa, per quelle attività che ADR Tel effettua, in quanto titolare in esclusiva dell'infrastruttura di telecomunicazione di ADR, su richiesta di ADR, avvalendosi del contributo prevalente di fornitori esterni e senza determinare in modo significativo una trasformazione del bene o della prestazione prima di trasferirla ad ADR, i relativi contratti sono soggetti all'evidenza pubblica ai sensi della normativa vigente e, pertanto, vengono affidati da ADR Tel secondo quanto previsto dalle norme del Codice Contratti laddove siano di valore stimato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.), pari o superiore alle soglie comunitarie, dal 01/01/2012 e fino al 31/12/2013 pari a:

- a) 400.000 euro per quanto riguarda gli appalti di forniture e di servizi;
- b) 5.000.000 euro per quanto riguarda gli appalti di lavori.

Ai fini della definizione dell'ambito di applicazione del presente Regolamento, i suddetti importi si intendono automaticamente rinnovati qualora intervengano modifiche legislative in tal senso.

I contratti di valore stimato inferiore alle soglie precedenti, afferenti direttamente alle attività di cui all'art. 213 del Codice Contratti, vengono affidati nel rispetto dei principi dettati dal Trattato CE a tutela della concorrenza, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.

Per gli affidamenti di cui al presente Regolamento, ADR Tel si avvale, preferibilmente, di procedure gestite interamente per via telematica sul Portale Acquisti della capogruppo ADR e, pertanto, invita gli Operatori Economici interessati a dotarsi della firma digitale.

In tal senso, si informa che l'attività acquisitiva di ADR Tel potrà essere svolta dalle specifiche funzioni della capogruppo ADR.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica all'attività negoziale di ADR Tel finalizzata alla conclusione di contratti di lavori, forniture e servizi afferenti direttamente alle attività di cui all'art. 213 del D.Lgs. 163/06, di valore stimato inferiore alle soglie comunitarie.

Art. 2 – Definizioni

Ove non altrimenti stabilito, i termini sotto riportati, con l'iniziale maiuscola, sono utilizzati nell'articolato del presente Regolamento con i seguenti significati:

- Accordo quadro:** accordo concluso tra l'Azienda e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;
- Acquisti telematici:** processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze aziendali, limitato nel tempo e aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico in possesso dei requisiti di selezione e prequalificatosi sul Portale Acquisti di ADR;
- Albo fornitori:** Albo dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori dell'Azienda in cui sono iscritti e classificati gli operatori economici interessati, in possesso di requisiti di ordine generale e di capacità professionale, idonei all'affidamento dei contratti aziendali; tale Albo è unico per ADR e le sue controllate
- Azienda:** Aeroporti di Roma S.p.A.;
- Codice Contratti:** D.Lgs. 163/06 e s.m. ed i.;
- Negoziazione Dinamica:** un processo, basato su un dispositivo elettronico, di presentazione con rilanci successivi di prezzi e/o elementi oggettivi dell'offerta;
- Gara informale:** procedura nella quale possono presentare offerta soltanto gli operatori economici invitati da ADR Tel, direttamente o per il tramite di ADR, tra quelli iscritti all'Albo fornitori in possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento dello specifico contratto;
- Affidamento diretto:** affidamento dell'appalto di lavori, forniture o servizi, mediante la consultazione diretta di una impresa per motivi di semplicità, urgenza o di necessità espressi dalla Direzione di ADR Tel.

Art. 3 – Principi ispiratori dell'azione aziendale di ADR Tel

I principi che regolano l'attività aziendale finalizzata all'affidamento dei contratti disciplinati dal presente Regolamento, sono ispirati al rispetto della concorrenza e della non discriminazione fra i possibili concorrenti, alla trasparenza dei comportamenti in tutta la fase concorsuale e negoziale, nonché all'efficienza e all'efficacia dell'azione aziendale.

Ai concorrenti sono garantite le necessarie informazioni sugli avvisi di gara e gli esiti delle procedure.

I concorrenti devono essere informati dell'esistenza del codice etico aziendale e ne devono accettare le regole.

Nella procedura finalizzata all'affidamento dei contratti le condizioni o restrizioni che limitano la libertà e/o la partecipazione degli operatori economici non devono essere sproporzionate ed eccessive rispetto a quelle effettivamente necessarie al raggiungimento dello scopo.

Le garanzie richieste agli operatori economici devono essere proporzionate al valore del contratto e all'interesse aziendale al corretto adempimento.

Le penali devono essere predefinite contrattualmente e devono essere proporzionate al valore dell'appalto e all'interesse all'adempimento.

Art. 4 - Modalità di calcolo del valore dei contratti

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni che seguono si tiene conto del valore stimato dello stipulando contratto, calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Il calcolo del valore stimato è basato sull'importo totale massimo di ciascun contratto, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo dello stesso.

Per i contratti di durata pluriennale si deve tenere conto del valore complessivo stimato per l'intera durata degli stessi.

Per i contratti di fornitura e/o di servizi di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi si deve tenere conto del valore mensile moltiplicato per quarantotto.

Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia all'art. 29 del Codice Contratti.

TITOLO II – FUNZIONI AZIENDALI E COMPETENZE

Art. 5- Autorizzazione alla stipulazione dei contratti.

Fatta eccezione per i casi di particolare urgenza, la stipulazione di contratti per l'affidamento di forniture, servizi e lavori ai sensi del presente Regolamento, deve essere previamente e formalmente autorizzata secondo quanto previsto dalle procedure interne di ADR Tel.

L'autorizzazione alla stipulazione dei contratti non produce effetti giuridici verso i terzi se non nei limiti e al momento in cui la volontà aziendale venga manifestata all'esterno dagli organi a ciò legittimati con l'osservanza delle forme prescritte.

L'ordine dovrà, comunque, contenere la descrizione dell'oggetto del contratto, i termini di esecuzione della fornitura, del servizio o del lavoro, i termini e le modalità di accertamento delle qualità e quantità dei beni forniti, delle prestazioni o dei lavori eseguiti, i termini e le modalità di pagamento.

Se è prevista la clausola penale per ritardo o inadempimento, essa deve precisare tutte le condizioni di applicazione delle penali e non deve avere carattere generico.

Art. 6 – Verbalizzazione operazioni di gara

Dell'apertura delle offerte economiche relative agli affidamenti di cui all'art. 12, in sedute non pubbliche, viene redatto un sintetico processo verbale.

L'eventuale ricorso alla verifica di congruità della migliore offerta e, se del caso, di altre offerte che seguono in graduatoria è congiuntamente deciso dalle competenti funzioni interne di ADR e ADR Tel; in tal caso, viene chiesto ai concorrenti la cui offerta è sottoposta a verifica di congruità, di fornire giustificativi con l'indicazione degli elementi di carattere tecnico ed economico che hanno consentito la formulazione dell'offerta stessa.

Attraverso le competenti funzioni interne, ADR Tel esprime un parere sui giustificativi ricevuti e, se del caso, esclude le offerte ritenute anormalmente basse, con provvedimento motivato che viene formalmente comunicato all'operatore economico interessato.

L'aggiudicazione dell'appalto viene formalmente comunicata all'operatore economico interessato.

L'approvazione della proposta di aggiudicazione ovvero del provvedimento di esclusione non richiede particolari formalità e può essere data anche con la semplice sottoscrizione, da parte del soggetto competente all'approvazione, della comunicazione diretta all'operatore economico interessato dal provvedimento.

TITOLO III – FORMAZIONE E RINNOVO DELL’ALBO FORNITORI PER GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

Art. 7 – Albo fornitori

ADR ha istituito un proprio Albo fornitori, valido anche per le proprie controllate, per l’aggiudicazione dei contratti oggetto del presente Regolamento. Resta salva e non disciplinata dal presente Regolamento la facoltà di istituire anche un sistema di qualificazione ai sensi del Codice Contratti per gli affidamenti sopra soglia, secondo i termini e le modalità previste dal Codice stesso.

L’attuale Albo fornitori ha durata triennale a partire dalla data di inizio operatività dell’Albo stesso (01/01/2011÷31/12/2013), indipendentemente dalla data di iscrizione di ciascun operatore economico, ed è articolato per categorie merceologiche e per fasce di importo.

Alla revisione periodica dell’Albo fornitori sarà data adeguata pubblicità, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web aziendale, sull’Albo Pretorio del Comune di Fiumicino e su almeno 3 quotidiani a diffusione nazionale; l’avviso, oltre ad informare gli operatori economici interessati della revisione dell’Albo, deve contenere indicazioni in ordine ai limiti di validità dello stesso, sia di carattere temporale che di importo di affidamento, nonché alle modalità di formazione e di utilizzo da parte dell’Azienda, eventualmente rimandando al presente Regolamento, del quale dovrà essere specificato come ottenere copia.

Art. 8 – Modalità di iscrizione nell’Albo fornitori

Tutti gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del Codice Contratti, hanno facoltà di richiedere l’iscrizione all’Albo fornitori per la tipologia di prestazione (eventualmente articolata per fasce di importo) per la quale posseggono adeguate qualificazioni di tipo tecnico ed economico. In particolare l’operatore economico dovrà attestare, per ciascuna categoria merceologica per la quale intende proporsi, un fatturato specifico nell’ultimo anno di esercizio relativo a tale categoria nonché adeguate referenze in tal senso.

Tali informazioni dovranno essere obbligatoriamente aggiornate annualmente.

E’ fatto divieto di chiedere l’iscrizione alla medesima categoria merceologica sia in forma individuale che in forma di componente di un consorzio, ovvero come componente di più di un consorzio.

E’ inoltre fatto obbligo all’operatore economico di fornire l’elenco delle imprese con le quali è in rapporto di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile,



comunicando tempestivamente eventuali aggiornamenti; di tali informazioni si terrà conto ai fini dell'applicazione del criterio di rotazione di cui al successivo art. 12.

A ciascun operatore verrà comunicato l'accoglimento della propria richiesta di iscrizione e quindi l'avvenuta iscrizione, ovvero il rifiuto motivato.

Gli operatori economici stranieri interessati all'iscrizione all'Albo dovranno produrre la documentazione richiesta in lingua italiana (anche attraverso traduzione giurata). Non è consentita l'iscrizione all'Albo di eventuali loro agenti o rappresentanti, che invece potranno rappresentare l'operatore economico straniero nell'ambito dell'Albo e delle gare se dotati di idonee procure in tal senso.

L'iscrizione all'Albo fornitori non esime gli operatori economici dal comprovare la perdurante sussistenza dei requisiti di ordine generale e di qualificazione tecnico-economica dichiarati in sede di iscrizione, al momento dell'aggiudicazione di un contratto.

Ogni richiesta di iscrizione all'Albo fornitori è soggetta al pagamento di un corrispettivo determinato in funzione del numero di categorie merceologiche per cui si richiede l'iscrizione.

Tale corrispettivo (€ 200,00 + I.V.A. del 20% per ciascuna categoria merceologica nella quale il fornitore chiede di essere qualificato) è da intendersi come compenso per lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative del procedimento di iscrizione ovvero per la lavorazione delle richieste di iscrizione nonché per la verifica dei requisiti, eseguite dalle competenti funzioni di ADR e ADR Tel.

L'efficacia dell'iscrizione all'Albo è subordinata al versamento, da parte del Fornitore, dell'importo dovuto che sarà calcolato sulla base di quanto sopra indicato, sul c/c bancario i cui estremi sono:

BANCA: UNICREDIT CORPORATE BANKING

INTESTATO:..... AEROPORTI DI ROMA S.p.A.

SWIFT CODE:..... UNCRIT2VRMJ

IBAN CODE : IT 38 K 03226 03200 000030003118

causale..... "Corrispettivo per l'iscrizione a n. ___ categorie merceologiche Albo Fornitori ADR".

Seguirà fattura quietanzata che si considera legittimamente spedita, ai sensi della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 4 Luglio 2001 n. 107, se trasmessa

all'indirizzo di posta elettronica che dovrà essere comunicato, insieme ai dati necessari per l'emissione della relativa fattura.

Art. 9– Decadenza / Sospensione dell'iscrizione all'Albo fornitori

L'iscrizione all'Albo fornitori decade nel caso si verifichi a carico dell'iscritto anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) perdita di uno dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice Contratti;
- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da ADR Tel ovvero errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato da ADR Tel con qualsiasi mezzo di prova; in caso di negligenza o errore considerati da ADR Tel non gravi, l'iscrizione all'Albo può essere sospesa fino ad un periodo massimo di sei mesi;
- c) mancata presentazione di offerta, senza adeguata motivazione, nel caso di invito ai sensi delle disposizioni seguenti, reiterata per tre volte nell'arco di un anno;
- d) cessazione di attività;
- e) richiesta di cancellazione presentata dall'operatore interessato;
- f) mancato aggiornamento dei documenti/informazioni richieste in fase di richiesta di iscrizione all'Albo.

Della cancellazione per intervenuta decadenza ovvero del provvedimento di sospensione di cui alla lettera b), dovrà essere data tempestiva notizia all'operatore economico interessato.

Nelle ipotesi di cui alle su indicate lettere b) e c) una nuova iscrizione non potrà essere richiesta dall'Operatore prima di sei mesi dalla cancellazione.

TITOLO IV – MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 10 –Premessa

Nell'ambito delle procedure di cui al presente Regolamento, i concorrenti invitati non potranno associarsi o consorziarsi con altri concorrenti invitati alla medesima procedura senza averne fatto espressa richiesta ad ADR e senza avere da questa ottenuto espresso, preventivo benestare.

Art. 11 –Affidamenti diretti

Possono essere conclusi mediante affidamento diretto i contratti relativi a forniture e servizi di importo inferiore o pari a € 50.000,00 nonché i contratti relativi a lavori di importo inferiore o pari a € 150.000,00.

Può, altresì, essere disposto con affidamento diretto previa adeguata motivazione fornita dal responsabile della funzione ADR Tel che lo richiede, anche ogni contratto relativo a forniture di beni, prestazioni di servizi e lavori fino alla soglia comunitaria che un solo fornitore od appaltatore può fornire o prestare; la motivazione e/o la documentazione relativa a tale fattispecie deve essere di corredo alla documentazione dell'affidamento di che trattasi.

ADR Tel ha inoltre facoltà di procedere con affidamento diretto all'operatore economico aggiudicatario di un precedente contratto, per lo stesso oggetto ed alle stesse condizioni, purché ciò avvenga entro i dodici mesi successivi al precedente affidamento e gli importi complessivi dei due contratti non superino la soglia comunitaria; in tal caso, inoltre, è necessaria l'attestazione, da parte della competente funzione aziendale, della regolare esecuzione, anche se ancora in corso, del precedente contratto.

A prescindere dall'importo, possono essere affidate direttamente, senza necessità di confronto concorrenziale, le spese relative a:

- a) l'inserzione di avvisi, comunicazioni, bandi di gara;
- b) l'acquisto, la rilegatura di libri e riviste di carattere tecnico e amministrativo, di giornali e pubblicazioni di vario genere e l'abbonamento a periodici ed agenzie di informazione;
- c) la partecipazione a convegni, seminari, congressi, conferenze e riunioni, ivi comprese quelle per viaggi e trasferte;
- d) l'espletamento di concorsi, corsi e seminari di formazione, con le relative location;
- e) spese per contratti di sponsorizzazione;
- f) le attività di rappresentanza degli organi di Amministrazione;
- g) servizi postali e telegrafici;
- h) operazioni di sdoganamento di materiali importati;
- i) imposte e tasse in genere (quali bollo e valori bollati, registro, vidimazioni libri, compenso su ruolo per servizio di riscossione, raccolta di rifiuti solidi urbani ecc.);
- l) diritti e contributi per il rilascio di concessioni edilizie, per licenze apertura e/o occupazione suolo e sottosuolo, per passi carrabili, per visure metriche, catastali ed ipotecarie, per licenze relative a sottostazioni elettriche, distributori di carburante e

depositi oli minerali, per licenze di esercizio di depositi, officine ed uffici, per tasse di concessione e omologazione ascensori e sollevatori, ecc.;

m) tasse di circolazione veicoli per i servizi di linea ed ausiliari;

n) personale, ivi comprese le spese per gli accertamenti sanitari di controllo;

o) affari legali, notarili e di giustizia;

p) pagamento di multe ed ammende, salva rivalsa nei confronti dei responsabili delle infrazioni.

Art. 12 – Gara Informale

I contratti relativi a forniture e servizi di importo superiore ad € 50.000,00 ed inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria nonché quelli relativi a lavori di importo superiore a € 150.000,00 ed inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria possono essere aggiudicati a seguito di gara informale, cui vengono invitati, a rotazione, gli operatori economici iscritti nell'Albo fornitori alla categoria merceologica e alla fascia di importo pertinente.

A meno che non ricorrano speciali circostanze (ad esempio motivate ragioni tecniche, di urgenza legata alla necessità di garantire l'operatività aeroportuale, ...), ADR Tel deve garantire la rotazione degli operatori economici, tenendo conto dei requisiti tecnico-economici attestati in sede di iscrizione all'Albo; a titolo esemplificativo: congruità del valore minimo tra la "media dei fatturati degli ultimi 3 anni" e il fatturato dell'ultimo anno con il valore dell'affidamento oggetto di gara.

Fatti salvi eventuali rapporti di controllo / collegamento tra le imprese, il meccanismo di rotazione prevede che possano essere comunque invitati, se iscritti all'Albo Fornitori per la medesima categoria merceologica e fascia di importo e fino ad un numero massimo di tre, gli operatori economici meglio classificatisi in graduatoria nell'ultima gara espletata dall'azienda per appalti analoghi nonché quelli aggiudicatari di un precedente contratto per appalti analoghi negli ultimi dodici mesi; qualora ADR Tel si avvalga della predetta facoltà, resta inteso che gli operatori in questione saranno computati in aggiunta rispetto al numero minimo di operatori da invitare ai sensi del comma seguente.

Gli altri operatori vengono invitati secondo l'ordine temporale di iscrizione alla categoria merceologica e alla fascia di importo pertinente.

In caso di appalti con peculiari caratteristiche tecniche, ADR Tel si riserva la facoltà di richiedere, in aggiunta ai requisiti di capacità tecnica ed economica sufficienti per l'iscrizione all'Albo Fornitori, anche l'attestazione dell'intervenuta esecuzione di appalti analoghi in ambienti operativi simili a quello aeroportuale, ovvero il

possesso di specifiche certificazioni / autorizzazioni. In tal caso l'individuazione dei fornitori da invitare terrà conto di tali caratteristiche.

Nelle Gare informali finalizzate all'affidamento di servizi e forniture devono essere invitati non meno di tre operatori economici per importi superiori a € 50.000,00 e non meno di cinque per importi superiori a € 200.000,00, sempre che sussistano in tale numero soggetti idonei.

Per le Gare informali finalizzate agli affidamenti di lavori, ADR Tel invita non meno di tre operatori economici per importi fino a € 500.000,00, non meno di sei per importi fino a € 2.000.000,00, e non meno di dieci per importi superiori a € 2.000.000,00, sempre che sussistano in tale numero soggetti idonei.

L'operatore economico invitato singolarmente può partecipare alla Gara informale singolarmente o come mandatario di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, anche non iscritti all'Albo fornitori; in tal caso ADR Tel si riserva, comunque, la valutazione dei requisiti dei concorrenti non iscritti all'Albo e l'eventuale esclusione dell'intero raggruppamento, qualora tali requisiti non risultassero conformi a quanto richiesto, ai sensi del successivo art. 13 comma 3.

Art. 13 – Procedura della Gara Informale

Le richieste d'offerta per la partecipazione alla Gara informale vengono normalmente trasmesse a mezzo del Portale Acquisti ADR, ovvero possono essere trasmesse a mezzo posta, posta elettronica, via fax e devono contenere, oltre agli elementi essenziali del contratto, necessari e sufficienti per la formulazione dell'offerta, anche l'indicazione del termine fisso per la presentazione delle offerte in busta chiusa o mediante Negoziazione Dinamica, che non potrà essere inferiore a sette giorni, salve ragioni di estrema urgenza e compatibilmente con la natura dell'affidamento.

Nella richiesta di offerta ADR Tel può richiedere agli offerenti di prestare una cauzione provvisoria indicandone entità e modalità di costituzione.

Qualora l'operatore economico iscritto all'Albo Fornitori abbia presentato offerta quale mandatario di un raggruppamento temporaneo di concorrenti formato con altri operatori economici non iscritti all'Albo Fornitori, questi ultimi dovranno altresì dichiarare il possesso di tutti i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del Codice Contratti, nonché dei requisiti tecnici ed economici precisati nella richiesta di offerta, nella misura congruente alle prestazioni che gli stessi svolgeranno in esecuzione del contratto.

Effettuata l'individuazione della migliore offerta secondo i criteri di cui al successivo articolo, ADR Tel richiede all'aggiudicatario provvisorio di comprovare il possesso dei requisiti previsti nella richiesta d'offerta e dichiarati dal fornitore; all'esito positivo

della verifica si procede all'emissione dell'ordine. Nel caso in cui la verifica risulti negativa, ADR Tel procede ad escutere la cauzione eventualmente prestata dall'operatore economico concorrente e a comunicare la decadenza dall'aggiudicazione provvisoria e dall'iscrizione all'Albo Fornitori.

ADR Tel ha facoltà di aggiudicare il contratto alla seconda classificata ovvero di non procedere ad alcuna aggiudicazione.

ADR Tel si riserva la facoltà di sottoporre a verifica di congruità le offerte ritenute, a suo insindacabile giudizio, anomale rispetto alla prestazione richiesta.

Art. 14 – Negoziazione Dinamica

La Negoziazione Dinamica può essere esperita per l'affidamento di forniture e servizi sotto soglia di qualsiasi importo nonché per l'affidamento dei lavori purché gli stessi non comprendano prestazioni di carattere intellettuale, quali la progettazione.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla Negoziazione Dinamica dovranno registrarsi sul Portale Acquisti ADR.

Le comunicazioni per via telematica saranno effettuate dall'Amministratore del Portale all'indirizzo e-mail comunicato dagli operatori stessi al momento della registrazione. E' onere del Concorrente aggiornare tempestivamente nella propria cartella personale qualsiasi variazione di indirizzo e-mail.

Art. 15 – Presentazione con modalità telematica delle offerte / domande di partecipazione in busta digitale

Nel caso di utilizzo della modalità telematica di ricezione delle offerte / domande di partecipazione in busta chiusa digitale, il relativo avviso o richiesta di offerta ne contiene espressa menzione.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla richiesta di offerta in busta digitale dovranno registrarsi sul Portale Acquisti ADR.

Le comunicazioni per via telematica saranno effettuate dall'Amministratore del Portale all'indirizzo e-mail comunicato dai Concorrenti stessi al momento della registrazione; è onere del Concorrente aggiornare tempestivamente nella propria cartella personale qualsiasi variazione di indirizzo e-mail.

Art. 16 – Criteri di aggiudicazione

Le gare vengono aggiudicate con il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il criterio di aggiudicazione viene indicato nella documentazione di gara.

Nella procedura di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa gli elementi di valutazione ed il loro peso vengono menzionati nella documentazione di gara, con la precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento.

TITOLO V – ACCORDI QUADRO

Art. 17 – Accordi quadro

ADR Tel ha facoltà di concludere con uno o più operatori economici accordi quadro il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.

Gli accordi quadro soggetti al presente regolamento non possono complessivamente superare, per una stessa categoria merceologica, gli importi della soglia comunitaria.

Gli accordi quadro, a seconda del limite massimo degli importi cui si riferiscono, vengono aggiudicati con le medesime modalità e procedure previste per l'aggiudicazione dei contratti.

TITOLO VI – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 18 – Varianti

Qualora ADR Tel ravvisasse la necessità d'introdurre in un progetto in corso di esecuzione o comunque già affidato variazioni od aggiunte non previste che diano luogo ad alterazione dei prezzi di appalto, verrà preventivamente predisposta una apposita perizia di variante suppletiva che servirà di base ad un atto di sottomissione, laddove la variazione risulti contenuta entro il limite del sesto quinto dell'importo dell'appalto originario, o ad un atto aggiuntivo al contratto principale, nel caso in cui la variazione superi il limite predetto.

Qualora per effetto di una perizia suppletiva di variante, che non risulti motivata da sorpresa geologica, sopravvenute modifiche normative o comunque causa di forza maggiore, l'importo complessivo dei lavori oggetto di affidamento – ivi compresi quelli già realizzati dall'appaltatore - dovesse superare la soglia comunitaria, ADR Tel

dovrà recedere dal contratto originario e l'intero progetto dovrà essere nuovamente appaltato secondo le norme del Codice Contratti.

Nel caso in cui la variante sia resa necessaria a motivo di sorpresa geologica, sopravvenute modifiche normative o comunque causa di forza maggiore, ADR Tel dovrà recedere dal contratto originario e provvedere ad appaltare nuovamente le opere secondo le norme del Codice Contratti unicamente nel caso in cui l'importo dei lavori ancora da eseguire sommato a quello dei lavori oggetto di variante superi la soglia comunitaria.

ADR Tel, nei casi di recesso previsti ai sensi dei commi precedenti, provvederà al pagamento in favore dell'appaltatore dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali ADR Tel prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

L'appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alla variazione in aumento o in diminuzione fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto. Al di là di questo limite egli ha facoltà di risolvere il contratto. In quest'ultimo caso sarà pagato all'appaltatore esclusivamente il prezzo dei lavori effettivamente eseguiti a termini di contratto, con esclusione di qualsivoglia ulteriore somma a titolo di risarcimento, indennizzo od altro titolo.

Art. 19 – Variazioni che non implicano variante

Qualora, per circostanze imprevedute, per le condizioni del terreno in cui si fanno i lavori, o per assicurarne la solidità, si rendesse necessaria ed urgente qualche lieve variazione nelle quantità delle singole categorie di opere dichiarate nel contratto, queste variazioni o addizioni potranno essere autorizzate da ADR Tel, su proposta del Direttore dei Lavori, laddove nominato, ovvero della direzione tecnica di ADR Tel, sempre che non alterino le condizioni del contratto, né la sostanza del progetto, e quando nello stesso tempo sia accertato che la spesa per esse non superi l'importo del fondo assegnato per impreveduti,.

Nessuna variazione o addizione potrà essere introdotta o eseguita autonomamente dall'appaltatore di propria iniziativa.

Art. 20 – Nuovi prezzi

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ma se si debbano eseguire categorie di lavori non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi:

- a) desumendoli dal prezziario utilizzato per la redazione del progetto esecutivo;
- b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili comprese nel contratto;
- c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei lavori, laddove nominato, ovvero tra la direzione tecnica di ADR Tel e l'appaltatore, ed approvati da ADR Tel.

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta.

Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, ADR Tel può ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dalla normativa vigente, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.

Art. 21 – Equo compenso

Qualora le variazioni regolarmente ordinate importino, nelle quantità delle varie specie di opere, come desumibili dal capitolato speciale e dai disegni, modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all'appaltatore si farà luogo ad un equo compenso a favore dell'appaltatore stesso. Le modifiche di cui sopra non si considerano influenti ai fini del presente comma quando le quantità derivanti dalle modifiche singolarmente considerate non superino il quinto in più o in meno delle corrispondenti quantità originarie. Il compenso non può in nessun caso superare il quinto dell'importo dell'appalto.

Art. 22 – Subappalto

Il ricorso all'istituto del subappalto è ammesso nei limiti, alle condizioni e nel rispetto delle procedure previste, in particolare, dall'art. 118 del Codice Contratti e successive modificazioni o integrazioni e, più in generale, da tutta la normativa vigente in materia di appalti pubblici.